

TRIBUNALE DI TREVISO


Prot. 373/2013

Spettabile

Consiglio dell'Ordine Avvocati

TREVISO

Treviso, 5 marzo 2013



OGGETTO:

A seguito di riunione tra i giudici di questa sezione, sono emerse le seguenti considerazioni:

si è determinato un indubbio aggravio di contenzioso conseguente alle modifiche normative in tema di filiazione (procedimenti già di competenza del tribunale per i minorenni);

va considerato che la norma non richiede espressamente la comparizione delle parti avanti al tribunale in composizione collegiale e che si ritiene legittima la delega al giudice relatore, salva la successiva relazione in camera di consiglio;

si ritiene che, nel caso in cui i ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio e quelli ex art. 317 bis c.c. siano presentati congiuntamente (con ricorso sottoscritto personalmente dalle parti), ove le istanze siano legittime ed accoglibili nel merito, si ritiene di poter procedere *de plano*, senza previa convocazione.

Ciò premesso, si invita codesto spettabile Consiglio a dare comunicazione agli iscritti che, nel caso in cui i ricorsi indicati in premessa siano presentati congiuntamente dalle parti e sottoscritti personalmente dalle stesse, il tribunale procederà *de plano*, senza fissazione di udienza avanti al collegio.

Cordiali saluti

Il presidente della prima sezione civile

Dott.ssa Valeria Castagna

